



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 5 del 17-2-2010

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [redacted] con sede in [redacted] alla
Via [redacted].

L'anno 2010 addì dieci del mese di Febbraio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto		X
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 15.1.2009, il Sig. [REDACTED], legale rappresentante della [REDACTED] società Cooperativa a r.l., con sede in [REDACTED] alla Contrada [REDACTED], n. [REDACTED] presentava, alla C.P.A. di Bari comunicazione per l'iscrizione della medesima cooperativa all'Albo delle Imprese Artigiane, per l'attività di edilizia, esclusi quelli in cemento armato;
- Della compagine sociale fanno parte i Sigg. [REDACTED], rappresentante legale della Cooperativa, [REDACTED] e [REDACTED] soci dipendenti della medesima;
- In data 2.3.2009, prot. n. 68, accusata in ricezione il 6.3.2009, la C.P.A. di Bari chiedeva alla Società Cooperativa, documentazione aggiuntiva consistente in: 1) libro soci; 2) libro matricola; 3) attestazione del legale rappresentante circa le posizioni previdenziali;

Il sig. [REDACTED] rispondeva alla richiesta producendo solo copia del libro soci, mentre in relazione al punto 2), rispondeva che lo stesso non esiste più dall'1.1.2009, ed al punto 3), che la cooperativa avrebbe instaurato con i soci presenti e futuri un rapporto di lavoro subordinato come previsto dalla legge 142/2001 appena ottenuta l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, così come, a seguito di detta iscrizione, avrebbe effettuato le relative denunce presso gli enti previdenziali;

- In data 25.5.2009, la C.P.A. di Bari rigettava "la comunicazione perché non sussistono i requisiti di legge";
- In data 2.7.2009, il Sig. [REDACTED], in qualità di legale rappresentante della Società coop. a r.l., proponeva ricorso a questa Commissione, assumendo, che "nella L. n. 443/85, non viene menzionato che i soci di una cooperativa non devono essere soci dipendenti; che è impresa artigiana anche la società cooperativa a r.l. in cui la maggioranza dei soci svolga prevalentemente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che il lavoro abbia preminenza sul capitale", aggiungendo che il lavoro manuale non è altro che l'espletamento del lavoro subordinato;
- In data 14.10.2009, con nota prot. n. 4193 l'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, chiedeva notizie in merito all'avvio effettivo dell'attività della cooperativa, alla Polizia Municipale di Conversano;
- Con nota n. 1427 del 23.10.2009, protocollata in ingresso il 10.11.2009, il Corpo di Polizia Municipale di Conversano rispondeva che la Società Cooperativa [REDACTED], "non aveva iniziato di fatto l'attività in quanto è in atto un ricorso per la definizione e la procedura all'iscrizione all'albo artigiani";
- Che in data 14.10.2009, prot. N. 4204, l'Ufficio di Segreteria di questa Commissione chiedeva alla Società Cooperativa a r.l. ulteriore documentazione consistente nell'Atto Costitutivo e Statuto, Libro dei soci, Regolamento, Libro Unico, copia adesione dei soci alla tipologia del rapporto associativo instaurato ai sensi dell'art. 3 della L. 142/2001;
- Che ad oggi non è pervenuta alcuna della documentazione richiesta;

Ritenuto che:

- La L. 443/85 all'art. 3 prevede che sono tenute ad iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane tutte le imprese aventi i requisiti degli artt. 2, 3 e 4; in particolare l'art. 2 definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente e professionalmente in qualità di titolare l'impresa artigiana assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, partecipando anche manualmente al processo produttivo; il successivo art. 3 definisce l'impresa artigiana richiedendo che sia esercita dall'imprenditore artigiano nel rispetto dei limiti dimensionali, costituita



anche in forma cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale;

- La L. 142/200, all'art. 1 prevede "Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci".
- Il successivo art. 3 prevede: "Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte".
- La nuova normativa quindi, qualifica duplice il rapporto del socio: da un lato il rapporto associativo attraverso il quale concorre alla gestione dell'impresa ed alla formazione del capitale sociale, con i rischi d'impresa che ne derivano; dall'altra la possibilità di diversa tipologia di rapporto di lavoro;
- Il ruolo del socio della cooperativa è parificato ai soci di altre forme societarie, e la maggioranza di essi, come nelle altre previsioni di attività esercitate in forma societaria, deve svolgere lavoro personale anche manuale nel processo produttivo, senza che venga a configurarsi un rapporto di lavoro subordinato;

Ritenuto inoltre che:

L'art. 19 della L. n. 241/90, comma 2, primo capoverso recita: "L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente", ripresa dalla L.R. n. 6/2005, art. 15, primo comma;

- Dalla comunicazione pervenuta dalla Polizia Municipale di Conversano, viene in rilievo che la Società Cooperativa [REDACTED], non ha ad oggi, avviato l'attività;
- Che la stessa non ha fornito la richiesta documentazione effettuata con nota prot. n. 4204/2009;

Confermata la relazione istruttoria;
P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di respingere il ricorso prodotto dal Sig. [REDACTED], legale rappresentante della Società Cooperativa [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED];
 - di notificare il presente atto all'Ufficio delle Entrate competente per territorio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di bollo previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. N. 6/2005.
- Al sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.
- Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)